

Legge regionale 10 aprile 1997, n.27

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative in materia attribuite alla Regione o ad essa delegate dallo Stato.

ARTICOLO 2

(Principi generali)

1. L'attribuzione di funzioni di amministrazione attiva alle Province e ai Comuni comprende anche le potestà sanatorie e connesse.

2. In casi particolari, motivati da eccezionali esigenze, quando le funzioni di amministrazione attiva sono esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 4 comma 2 della LR 19.07.1995, n. 77 per le attività istruttorie relative alla loro applicazione la Regione può avvalersi degli Enti locali di cui alla LR 77/1995, secondo la procedura dettata dall'art. 9 comma 4 della medesima LR 77/1995.

3. Restano comunque di competenza regionale le potestà sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili agli enti di cui ai precedenti commi.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'Ente competente alla loro applicazione.

5. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni non sono soggette a vincolo di destinazione.

ARTICOLO 3

(Delega transitoria di funzioni)

1. In attesa del complessivo riordino delle funzioni, da effettuarsi a norma dell'art. 2 della LR 77/1995, le potestà sanzionatorie di cui alle successive lettere a) e b), esercitate dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, sono delegate secondo la seguente ripartizione:

a) alle Province sono delegate le potestà sanzionatorie di cui alle LR 27.06.1994, n. 48, "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore"; e LR 16.01.1995, n. 5,

art. 37, come integrato dall'art. 1 della LR 13.04.1995, n. 59
concernente le violazioni del sistema regionale delle aree
protette;

b) ai Comuni sono delegate le potestà sanzionatorie di cui alle
leggi regionali:

1. LR 04.05.1989, n. 25 "Disciplina per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione del canone sociale";
2. LR 21.12.1992 n. 58 "Norme in materia di vigilanza e
controllo igienico, sanitario e annonario dei prodotti
ittici";
3. LR 06.09.1993 n. 67 "Norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio";
4. LR 08.04.1995 n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe
del cane, la tutela degli animali d'affezione e la
prevenzione del randagismo";
5. LR 18.04.1995 n. 69 "Norme per l'esercizio, la tutela e la
valorizzazione dell'apicoltura".

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle potestà
sanzionatorie di cui al comma 1 sono introitate direttamente
dagli enti ivi indicati, rimanendo acquisiti ai rispettivi
bilanci a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

ARTICOLO 4 (Applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano per le violazioni
connesse successivamente alla sua entrata in vigore.